

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,
LAVAGGIO, STIRATURA E RAMMENDO DELLA BIANCHERIA PIANA DEGLI OSPITI
E DELLE DIVISE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASA DI RIPOSO “A.
PENASA” DI VALLI DEL PASUBIO (VI) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - D.M.
09/12/2020**

CIG: 91424940B9

TRA

Casa di Riposo “A. Penasa” in persona di _____,
d’ora in poi anche solo Ente

E

_____, d’ora in poi anche solo operatore economico o
APPALTATORE,

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del _____ è stato deliberato di affidare mediante procedura di gara il servizio di _____;
- con la stessa Deliberazione sono state altresì approvate le modalità di affidamento del Servizio in questione mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., individuando quale criterio di selezione del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a), del D.lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;
- con l’esperimento della suddetta procedura aperta, con Determina del n. ____ del ____ il servizio è stato affidato all’operatore economico ____ con sede legale in ____ c.f. e p.iva _____, di seguito anche solo Appaltatore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Il servizio viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, prescrizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato prestazionale, dal Disciplinare e dall’offerta tecnica ed economica i cui termini, patti, condizioni e prescrizioni si intendono qui integralmente riportati e trascritti e che

l'APPALTATORE dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Si osservano e si applicano tutte le norme generali e di settore.

Art. 2 – Documentazione

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato tecnico di gara;
- Offerta tecnica dell'appaltatore;
- Offerta economica;
- -----

Art. 3 – Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento del servizio di _____ da espletarsi secondo le disposizioni di legge, i termini, condizioni e prescrizioni del Bando e degli altri atti di gara, del presente Contratto, dal Capitolato, dall'offerta economica e dall'offerta tecnica e che l'APPALTATORE, a mezzo del Sig. _____ accetta senza riserva alcuna.

Art. 4 – Esecuzione del servizio e obblighi dell'APPALTATORE

1. L'APPALTATORE si impegna a espletare il servizio oggetto dell'appalto in conformità ai contenuti tecnici e metodologici indicati nei documenti di gara e proposti nell'offerta tecnica.

2. Fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Ente, l'APPALTATORE opera senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa, rispondendo comunque del proprio operato nei confronti della Stazione Appaltante.

3. Il Servizio oggetto del Contratto consiste in _____ e comunque secondo quanto prescritto dalle specifiche contenute nel Capitolato prestazionale allegato agli atti della procedura di gara i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati e trascritti.

In particolare l'APPALTATORE s'impegna nell'esecuzione del servizio ad applicare tutte le prescrizioni tecniche di cui al DM 09/12/2020 che qui s'intendono trascritte e richiamate.

4. L'APPALTATORE si impegna a partecipare a conferenze e riunioni relative alla prestazione oggetto del servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Ente rispetto al prezzo offerto in sede di gara. In particolare, si intendono ricompresi e remunerati nel compenso complessivo previsto tutti gli incontri, sopralluoghi, visite, ispezioni che si renderanno necessari alla presenza del RUP o di altri soggetti da questo coinvolti.

5. L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta.

Art. 5 – Subappalto

1. L'Appaltatore subappalta/non subappalta i seguenti servizi _____.

Art. 6 – Durata

1. Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a far data dal _____ con possibilità di rinnovo per altri 3 (tre) anni con le modalità esplicitate nei documenti di gara.

Art. 7 – Modalità di pagamento del corrispettivo

1. I pagamenti avvengono mensilmente ossia entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture a cura del Direttore dell'esecuzione previa esibizione della tabella riassuntiva delle forniture del mese di riferimento.

I corrispettivi mensili saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura (elettronica). L'Ente provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati. Si procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva. La presenza di un DURC irregolare è motivo ostativo al pagamento di qualsiasi somma e costituisce possibilità per gli Enti di avviare la procedura di risoluzione del contratto in danno. I pagamenti delle fatture saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs.9.10.2002 n.231, mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Il corrispettivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l'IVA se ed in quanto dovuta.

Nel caso di effettuazione dei servizi indicati nel capitolato in misura inferiore alle previsioni, il corrispettivo dovuto sarà proporzionalmente ridotto ed evidenziato in fattura. Viene espressamente stabilito che l'Ente potrà trattenere sul prezzo da corrispondere all'APPALTATORE le somme necessarie per il reintegro di eventuali danni già contestati allo stesso o il rimborso delle spese. In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci-lavoratori di cooperativa, accertata dagli enti o a questi segnalata dal Responsabile Provinciale del Lavoro, si potrà provvedere

direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione senza che l'APPALTATORE possa opporre eccezioni.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dei propri impegni ed obbligazioni l'APPALTATORE, in conformità con quanto previsto in materia dall'art. 103 del Codice e dal D.M. 19 gennaio 2018, n.31, ha prestato apposita garanzia definitiva, schema tipo 1.2, *[fideiussione bancaria o assicurativa o garanzia resa a mezzo di intermediario finanziario con i requisiti di cui agli artt. 93 e 103 del Codice]* n. _____ rilasciata in data _____ da *[imprese bancarie o assicurative di cui all'art. 93, co. 3, del Codice]* con sede in _____, via _____ n. __, Agenzia di _____.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. Quando l'Ente e il soggetto affidatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima della scadenza dei termini previsti nella stessa; il soggetto affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

2. Sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'affidatario per causa ad esso non imputabile;

in questi casi l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

L'Ente può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'Operatore economico, tramite e-mail certificata o raccomandata, la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

1. in caso di mancato superamento del periodo di prova;
2. dopo l'applicazione di tre penalità nel corso di un anno;
3. qualora le prestazioni non siano svolte per due forniture consecutive od il servizio venga sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
4. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
5. per cessione dell'Impresa, quando l'Ente non ritenga di continuare il rapporto con il nuovo soggetto;
6. per cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
7. per cessione del contratto o subappalto;
8. inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio;
9. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;

10. n. 3 contestazioni scritte, comunicate a mezzo raccomandata, a cui l'operatore economico non fornisca adeguate giustificazioni nei termini prescritti.

L'Ente, una volta rilevato l'inadempimento, che legittima la risoluzione immediata del contratto, può riservarsi di chiedere spiegazioni in merito tramite e-mail certificata, fax o raccomandata, il tutto con medesimo valore, concedendo un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per fornire adeguate giustificazioni. Decorso il predetto termine, qualora le giustificazioni non siano giudicate soddisfacenti, potrà essere esercitata la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'Operatore economico, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso d'esercizio diretto dei servizi, sia in caso di nuovo appalto a terzi.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Operatore economico a mezzo lettera raccomandata A.R., con indicazione degli importi relativi.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'Operatore economico inadempiente, al quale saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente, di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

In seguito alla risoluzione del contratto, l'Ente procede all'affidamento dei servizi all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

In caso di risoluzione di ciascun contratto, la Ditta aggiudicataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico, alle medesime condizioni, per il tempo massimo di tre mesi.

Art. 10 – Divieto di cessione

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs n°50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs n°50/2016.

L'APPALTATORE può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere

notificate all'Ente Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'APPALTATORE di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'APPALTATORE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'APPALTATORE mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'APPALTATORE medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'APPALTATORE agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 Recesso dal contratto

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c. in qualunque tempo e fino alla fine del servizio.

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data del recesso.

L'Ente potrà recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art.1373 c.c. senza che l'Operatore economico possa pretendere alcunché, previa comunicazione da notificarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Art. 12 Esecuzione in danno

Qualora l'Operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente potrà ordinare ad altra Ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Operatore economico stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ente. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Operatore economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 13 Disdetta del contratto da parte dell'APPALTATORE

Qualora l'Operatore economico dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente Committente si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitato all'Operatore economico, a titolo di

risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Nel caso di disdetta del contratto da parte dell'operatore economico per causa a lui non imputabile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.), la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà essere di almeno 8 (otto) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

Art. 14 – Obblighi di comportamento

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Ente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto, conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto.

Art. 16 - Controversie

Quando sorgono contestazioni tra l'Ente e l'APPALTATORE, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'affidatario, che provvede per intanto ad eseguirle.

1. Ove l'APPALTATORE ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Vicenza.
2. E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, derivante dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente Disciplinare, mediante transazione (art. 208 del D. Lgs. n°50/2016).

Art. 17 – Riservatezza, trattamento dei dati

L'APPALTATORE ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutte le informazioni e documenti sia cartacei che in formato digitale forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio di

proprietà esclusiva delle strutture, ha inoltre l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto

L'APPALTATORE è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie oppure video relativi ai luoghi e persone in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare degli interessati.

L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente, che si riserva in caso di particolare gravità di risolvere il contratto.

Art. 18 - Tutela della privacy

I dati forniti a seguito delle procedure di gara saranno oggetto di trattamento da parte di questa Istituzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Art. 19 - Domicilio fiscale, recapiti dell'APPALTATORE

L'APPALTATORE è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed è altresì tenuta a comunicare all'Ente ogni variazione che dovesse intervenire durante la valenza dell'appalto.

In particolare, al momento dell'affidamento del servizio, l'APPALTATORE dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

Si allegano:

